

S T A T U T O

della

Elettra - Sincrotrone Trieste

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 2451 del Codice Civile, dell'art. 10, comma 4, della Legge n. 370/1999, e con riferimento alle delibere CIPE 22 febbraio 1983, 28 maggio 1987 e 30 maggio 1991 è costituita una Società Consortile per Azioni con la denominazione: "Elettra - Sincrotrone Trieste Società Consortile per Azioni", come Società di interesse nazionale.

Articolo 2

La Società Consortile ha come oggetto la progettazione e la realizzazione in Trieste del Laboratorio di Luce di Sincrotrone, la gestione dello stesso e la promozione di attività e programmi nazionali e internazionali di ricerca di base, applicata e tecnologica nel settore specifico e in settori affini, la promozione, la valorizzazione e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta, nonché la promozione di un miglior coordinamento delle attività del Paese nel campo delle grandi infrastrutture di ricerca internazionali e di un utilizzo ottimale delle risorse ad esse dedicate, anche operando a supporto dell'attività del Governo italiano e di quello Comunitario, anche, con funzioni delegate e/o di agen-

zia per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e formazione. La Società ha altresì come oggetto la formazione di personale tecnico, scientifico e gestionale, proprio o esterno, per le professionalità utili alla costruzione, alla conduzione e alla gestione di impianti complessi di ricerca e sviluppo, da realizzarsi anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, di assegnazione di tempo di misura analitica a progetti selezionati in base alla qualità sulla base di bandi internazionali, di attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attività di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente o con la partecipazione a programmi di ricerca europei ed internazionali, in aderenza all'evoluzione scientifica e tecnologica ed economica dei settori d'interesse ed in coerenza con i relativi piani strategici nazionali e comunitari.

Nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale essa potrà, fra l'altro:

1. acquisire, locare e cedere conoscenze, nonché acquisire, locare e cedere strumenti, macchinari, impianti, mobili in genere, fabbricati e aree;
2. promuovere e condurre la formazione, anche avanzata, del personale;
3. assumere personale;

4. compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari utili al raggiungimento dell'oggetto sociale;

5. partecipare a Consorzi, Società ed Enti aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio in particolare contribuendo alla costituzione e al funzionamento di Consorzi di diritto comunitario ERIC con riferimento al Regolamento CE 723/2009;;

6. dare garanzie e prestare fidejussioni.

In subordine a quanto previsto nei punti precedenti essa potrà, inoltre, concedere l'utilizzazione della strumentazione e del personale a soggetti privati per obiettivi funzionali ed attività commerciali a titolo oneroso nonché fabbricare apparecchiature elettriche ed elettroniche meccaniche, ottiche, o altre apparecchiature ad alto contenuto tecnologico e fornire consulenze e servizi nell'ambito delle ricerche sviluppate all'interno del laboratorio anche per il tramite di spin-off o di collaborazioni commerciali.

Articolo 3

La Società Consortile ha sede legale in Trieste, località Bassovizza S.S. 14 Km. 163,5, in AREA Science Park.

Articolo 4

La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria una o più volte.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 47.632.663,00 (quarantasettemilioneisecotentotrentaduemilaseicentosessantatre virgola zero zero), ed è diviso in numero 922.220 (novecentoventiduemiladuecentoventi) azioni del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della Legge 370/1999, almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni è sottoscritto dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e da altri soggetti pubblici che abbiano fra i loro fini istituzionali la ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 6

Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili e la Società Consortile non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà sulle somme dovute, a titolo di penalità di mora, l'interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del saggio ufficiale di sconto, restando comunque impregiudicati gli effetti previsti dall'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 7

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare le sue azioni.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito con equo apprezzamento da un Collegio di tre arbitratori a norma dell'art. 1473 del Codice Civile.

Gli arbitratori saranno nominati, su richiesta della parte più

diligente, dal Presidente del Tribunale di Trieste, il quale designerà anche il Presidente del Collegio.

Il termine per la pronuncia della determinazione arbitrale sarà di 90 (novanta) giorni dalla costituzione del Collegio, che avverrà con l'accettazione dell'incarico da parte di tutti gli arbitratori prescelti.

Entro tale termine il Collegio degli arbitratori farà conoscere alle parti la determinazione del prezzo delle azioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a tutte le parti interessate e contenente anche una succinta motivazione della determinazione adottata.

La sede del Collegio degli arbitratori sarà in Trieste presso il domicilio che il Presidente del Collegio arbitrale dovrà eleggere a questo scopo.

Gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico degli offerenti se il prezzo stabilito dal Collegio arbitrale risulterà inferiore a quello proposto nell'offerta; in caso diverso, saranno a carico degli acquirenti in proporzione delle azioni acquistate.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione.

Se la prelazione non sarà stata esercitata nei modi e nei tem-

pi sopra indicati, il socio che intende cedere le proprie azioni sarà libero di offrirle a terzi estranei.

Articolo 8

La Società consortile può emettere obbligazioni a norma di legge alle condizioni e con le modalità stabilite dall'Assemblea Straordinaria.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'assemblea ordinaria o straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli azionisti compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro eventuali aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice Civile.

L'Assemblea Ordinaria, oltre a quanto previsto dal Codice Civile, delibera in merito all'eventuale conferimento e/o delega di attività istituzionali di Elettra -Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ai soggetti partecipati.

Per le modifiche statutarie si applicano le procedure di cui all'art. 8 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, con il parere del comitato di cui al decreto legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, come previsto dalla lettera c), comma 4 dell'art. 10 della L. 370/1999.

Art. 10

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei modi e nei termini di legge.

Sono, tuttavia, valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto dall'art. 2364 ultimo comma cod.civ..

Articolo 11

Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea, a norma dell'art. 2370 del Codice Civile gli azionisti, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, debbono depositare almeno 1 (uno) giorno prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indi-

cati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, nel rispetto del disposto dell'art. 2372 cod.civ..

In particolare, gli enti e le Società legalmente costituite possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua indisponibilità dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Questa nomina un segretario anche non azionista e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina, inoltre, 2 (due) scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati telematicamente, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto

quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 13

Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e per la validità delle deliberazioni valgono sia in prima che in seconda convocazione le norme di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario salvi i casi in cui l'intervento del Notaio è prescritto dalla Legge.

Articolo 14

La qualità di azionista si perde per recesso, esclusione o estinzione della Società Consortile.

Articolo 15

Si applicano gli artt. 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del cod.civ..

Articolo 16

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/5 (tre quinti) del capitale sociale su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e, in genere, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b) compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società Consortile;

c) se il socio abbia cessato la propria attività, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta, in ogni caso, salva la facoltà di esporre in Assemblea le proprie ragioni.

In caso di esclusione la Società riterrà la quota di capitale sottoscritto con facoltà di esperire ogni ulteriore azione per risarcimento danni.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 (cinque) membri. Ai sensi dell'art. 10 comma 4, lett. b) della legge 370/1999, la nomina di 1 (uno) consigliere sarà stabilita su indicazione del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la nomina di 1(uno) consigliere su indicazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Per l'elezione degli altri Consiglieri, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, ogni azione dà diritto ad esprimere un voto per la nomina di un solo Consigliere.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, risultano eletti i più anziani di età.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vice Presidente e, quando se ne ravveda la necessità, un Amministratore Delegato.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Quando, per effetto di dimissioni o per altra causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, anche tutti gli altri dovranno considerarsi decaduti con obbligo, a loro carico, di convocare immediatamente l'Assemblea per la ricostituzione dell'intero Consiglio.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società essendo ad esso deferito tutto ciò che, per legge o dal presente statuto, non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, atteso l'interesse pubblico nazionale dell'iniziativa, nell'attuare l'oggetto di cui all'art. 2, ha il compito di completare, migliorare, mantenere e gestire il Laboratorio di ricerca con luce di sincrotro-

ne, garantendone la rilevanza europea ed internazionale e mettendo la struttura, sulla base di bandi internazionali con selezione tra pari, a disposizione di consorziati, partecipanti, Università ed enti di ricerca italiani e stranieri, pubblici e privati e, compatibilmente con la finalità istituzionale, consentire, a titolo oneroso, l'utilizzazione del Laboratorio, della strumentazione e del personale per obiettivi funzionali ed attività commerciali.

In particolare il Consiglio di Amministrazione stipula convenzioni e adotta regolamenti generali per la gestione operativa della Società e per la definizione dei rapporti con gli utilizzatori, determinando le modalità di accesso ed utilizzo del Laboratorio, anche disciplinando gli apporti di strumentazione e personale, per fini di pubblico interesse, in collegamento con il programma nazionale della ricerca e i programmi europei ed internazionali. Per il conseguimento dei fini consortili promuove l'utilizzo del Laboratorio da parte dei Soci e, tramite il Consorzio per l'Area di Ricerca, dei soggetti di cui al D.P.R. 6/3/78, n. 102 e dei centri insediati nel Parco scientifico dell'Area, favorendo altresì la collaborazione e l'integrazione con soggetti pubblici e privati anche stranieri e internazionali, in particolare nel contesto europeo. Definisce altresì i criteri e le modalità per l'utilizzo del Laboratorio per progetti e in consorzi di ricerca di alto livello tecnico scientifico internazionale, assicurando la trasparenza

delle procedure e la parità di condizioni, con vincoli di diffusione dei risultati per finalità di ricerca e non commerciali.

Il Consiglio può nominare un Consiglio Consultivo rappresentativo delle realtà scientifiche che investono nel Laboratorio Elettra, che esprima pareri preventivi sugli indirizzi, criteri e modalità adottati dal Consiglio di Amministrazione nell'attuazione dei compiti e dei fini di cui ai punti precedenti.

Il Consiglio può, altresì, provvedere alla nomina di un Direttore Generale. Il Consiglio può nominare, per periodi definiti, appositi comitati con il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle tematiche dell'oggetto sociale di cui all'art. 2.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in particolare e senza che ciò costituisca un limite, di procedere ad acquisti, vendite, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di effettuare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, l'Istituto di Emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire a costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce ipotecarie, trascrizioni di ogni specie, esonerando i Conservatori del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e dei Registri Immobiliari ed ogni altro Ente pubblico o privato

da ogni responsabilità.

Il Consiglio delibera, altresì, sulla promozione di azioni giudiziarie in ogni sede e grado di giudizio, compresi i ricorsi in cassazione, il giudizio di revocazione ed il ricorso al Consiglio di Stato, sui compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri rituali, irrituali od amichevoli compositori. Nel caso di partecipazione a consorzi internazionali che comportino l'impegno pluriennale di contribuire con la disponibilità di strumenti e/o altre risorse, il Consiglio può deliberare in funzione della durata di tali consorzi, in particolare con riferimento alle strutture di cui al Regolamento Comunitario 723/2009 e con gli effetti di cui alle disposizioni comunitarie relative all'IVA e alle accise.

Articolo 19

Agli amministratori è dovuto un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'ammontare di tale gettone o altro compenso forfettario.

Articolo 20

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso e ne fissa il compenso.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore o anche da un Sindaco con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

In caso di mancanza, assenza o impedimento anche del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, l'iniziativa per la convocazione spetterà al Consigliere più anziano di età.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica, spedita almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telefax, telegramma o posta elettronica, da spedire almeno 2 (due) giorni liberi prima a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione purché siano rispettate le condizioni di cui all'ultimo comma del superiore articolo 12.

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la

presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, "se nominati", tutti i poteri che sono per legge delegabili.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale in conformità al disposto di cui all'art. 2381 quinto comma del cod. civ.

Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci fissandone il compenso.

Articolo 24

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono autenticate con firme del Presidente della riunione e del segretario.

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

Articolo 25

La rappresentanza legale della Società Consortile di fronte a qualunque autorità giurisdizionale ed amministrativa spetta al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento al Vice

Presidente e/o all'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche conferire la detta rappresentanza anche ad altri suoi membri.

La firma del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato costituiscono per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza di fronte a terzi e la firma sociale sono conferite dal Consiglio di Amministrazione con delibera pubblicata a norma di legge nei limiti delle deliberazioni stesse, ad amministratori e a dirigenti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della Società anche a mandatari ad hoc per singoli affari rimanendo la materia regolata dai principi generali della rappresentanza.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Uno dei sindaci effettivi è nominato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi della Legge 370/1999 art. 10 comma 4.

Gli altri sindaci effettivi e i supplenti sono nominati dall'assemblea ordinaria.

Il Collegio è presieduto dal sindaco nominato e indicato dal Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnolo-

gica.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Assemblea Ordinaria ne determina, all'atto della nomina, il compenso per l'intero periodo, in conformità a quanto previsto dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

BILANCIO-CONTRIBUZIONI-PRESTAZIONI

Articolo 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, di cui agli art. 2423 e segg. del C.C. e di quanto prescritto dalla lettera f), art. 10, comma 4 della Legge 370/1999, alla compilazione del bilancio di esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 28

Eventuali avanzi di gestione saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo sarà destinato all'esercizio dei compiti istituzionali secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Articolo 29

Al fine di perseguire i propri compiti istituzionali, la Società Consortile si avvale in particolare di:

- a) contributi pubblici e privati;
- b) contributi comunitari;
- c) proventi delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto.

SCIoglimento

Articolo 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società Consortile, l'Assemblea delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri nei limiti di quanto previsto dall'art. 10 comma 4 della Legge 370/1999, in conformità ai fini istituzionali.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.